STATUTO	
della "Fondazione Antiusura San Matteo Apostolo - ETS"	
- ENTE FILANTROPICO - ENTE DEL TERZO SETTORE	
TITOLO I	
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE	
È costituita, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.	
E costituita, ai serisi degii articoli 37 e seguenti dei Decreto Legisiativo 3 lugilo 2017 II.	
117 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile e	
relative disposizioni di attuazione, nonché ai sensi della Legge 7 Marzo 1996 n. 108 "Di-	
sposizioni in materia di usura" la Fondazione Antiusura sotto la denominazione "Fondazio-	
ne Antiusura San Matteo Apostolo - Ente Filantropico - Ente del Terzo Settore", (nel pre-	
sente statuto indicata anche semplicemente come Fondazione).	
La Fondazione ha personalità giuridica ed è iscritta, ai sensi del Regolamento della Re-	
gione Calabria n. 1 del 10 maggio 2001 di attuazione del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361,	
nell'apposito Registro delle persone giuridiche di Diritto Privato, al numero 125 e all'ana-	
grafe ONLUS fin dal 29 giugno 2017 al n. 0016133.29-06-2017-U con codice fiscale	
93002080781;	
Con l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo ONLUS sarà so-	
stituito con "Ente Filantropico - ETS".	
ARTICOLO 2 - SEDE	
La sede della Fondazione è stabilita nel Comune di Cassano all'Ionio (CS), con indirizzo,	
 attualmente, al Vico I Terme, civico 5.	
L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire fi-	
liali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017,	
tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Set-	

tore (R.U.N.T.S).	
ARTICOLO 3 - DURATA	
La Fondazione ha durata illimitata ed opera nell'ambito della Regione Calabria.	
TITOLO II	
SCOPO - PATRIMONIO	
ARTICOLO 4 - SCOPO	
La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà so-	
ciale nel campo della beneficienza, della tutela dei diritti civili in favore di persone svantag-	
giate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e del-	
l'assistenza sociale ed intende rendere operante nel sociale il principio cristiano e della	
solidarietà umana.	
In particolare, la Fondazione per il perseguimento delle suddette finalità esercita le attività	
di interesse generale richiamate alle lettere u), v) e w) dell'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017.	
A tal fine, la Fondazione:	
promuove iniziative e predispone mezzi atti a prevenire e contrastare ogni forma di pre-	
stito illegale del denaro e ogni attività che sfrutti le persone e famiglie in difficoltà economi-	
ca a causa dei debiti, fino a ridurle in schiavitù;	
2) ascolta persone e famiglie sotto usura o a rischio e le aiuta a prendere coscienza che le	
risorse della buona relazionalità e lo stile di vita frugale consentono di uscire gradualmen-	
te dalle strette debitorie. A tutte assicura accompagnamento legale e consulenza ammini-	
strativa. A quelle meritevoli concede garanzie per l'erogazione di prestiti a valere su fondi	
propri e/o su fondi dello Stato e/o su quelli di provenienza diocesana appositamente depo-	
sitati presso Istituti di Credito convenzionati e/o concede direttamente ai bisognosi senza	
corrispettivo, ed eventualmente senza rimborso del capitale, somme di danaro sotto forma	
di sussidi o beneficienza, contributi ovvero ogni altra forma di sostegno economico. Nel	
The state of the s	

deliberare la concessione di garanzie a valere sui Fondi statali di cui all'articolo 15 della	
legge 7 marzo 1996, n. 108, l'organo collegiale stabilirà il merito dei bisognosi richiedenti	
tenendo conto dei seguenti criteri:	
- effettivo stato di bisogno;	
- serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;	
- capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;	
 - fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura;	
3) raccoglie ed elabora numeri, dati, informazioni e ricerche che contribuiscono a una	
maggiore cognizione non solo dell'usura e del sovraindebitamento, ma anche di ogni pra-	
tica legata al denaro, come pagamenti, risparmio, investimenti e credito bancario. Diffonde	
la cultura antidebito dell'uso responsabile del denaro, della legalità e della solidarietà.	
A tale scopo, con mezzi idonei, pubblica sussidi che divulghino quella minima informazio-	
ne economica, tesa a promuovere un maggior senso di responsabilità individuale e socia-	
le;	
4) condivide progetti qualificati di educazione finanziaria, previdenziale e al risparmio, an-	
che in collaborazione con Istituzioni	
formative, Centri di ricerca e Università, valutando se convenga prender parte ad appositi	
bandi regionali, nazionali, ed europei;	
5) organizza convegni, studi, mostre e conferenze attinenti allo scopo;	
6) offre assistenza e sostegno di tipo legale, fiscale e psicologico alle vittime del reato di	
usura, tramite professionisti iscritti agli albi;	
7) gestisce direttamente ed in "partnership" progetti antiusura e/o antiracket;	
8) offre consulenza, informazione ed assistenza sui sistemi di finanziamento per promuo-	
vere la cultura finanziaria e prevenire il ricorso al credito illegale;	
9) Promuove e/o collabora a progetti di soggetti che perseguano scopi affini a quelli della	

fondazione;	
10) partecipa ad iniziative di finanza etica ed economia sociale, eticamente orientate, utili	
per promuovere occupazione e sviluppo.	
La Fondazione, ai fini del raggiungimento degli scopi statuari, può collaborare con Auto-	
rità, con altre organizzazioni similari, con Enti, associazioni regionali e nazionali che ope-	
rano contro l'usura e fenomeni connessi per lo sviluppo di iniziative che siano coerenti con	
i suoi fini.	
La Fondazione potrà, inoltre, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni legali, svolgere la	
propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione che persegua finalità affini, analo-	
ghe o complementari a quelli della Fondazione.	
La Fondazione potrà anche gestire in proprio iniziative di finanza etica.	
La Fondazione, ricorrendone i presupposti di legge, può svolgere anche attività di micro-	
credito sociale, in conformità di quanto previsto dall'art. 11 commi 1a e 2b del D.M. n. 176	
del 17/10/2014, in attuazione dell'art. 111 del D.lgs. n. 385 del 01/09/1993 - TUB, in quanto	
tale attività, avente obiettivi di inclusione sociale e finanziaria, rientra tra quelle di interesse	
generale della Fondazione.	
La Fondazione non potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione	
di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto	
delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - comma 5 del D.lgs. n. 460/1997 ed ai sensi	
dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.	
Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è ri-	
messa al Consiglio Direttivo della Fondazione.	
ARTICOLO 5 - PATRIMONIO	_
Il Patrimonio della Fondazione risulta composto dalla dotazione iniziale, costituita dalla	
 Diocesi di Cassano all'Jonio di Euro 56.810,26 (cinquantaseimilaottocentodieci virgola	

ventisei), quale risulta dall'atto costitutivo, nonché dalla successiva elargizione della stes-	
sa Diocesi di Euro 46.481,12 (quarantaseimilaquattrocentottantuno virgola dodici), del che	
ammonta ad Euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno virgola trentotto).	
Il patrimonio potrà essere incrementato da beni mobili e immobili che pervengano o per-	
verranno a qualsiasi titolo alla Fondazione; da elargizioni fatte da enti o da privati con e-	
spressa destinazione a incremento del patrimonio; dalla parte di rendita non utilizzata che,	
con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;	
dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o	
da altri Enti Pubblici.	
Il patrimonio, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, deve essere utilizzato e-	
sclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria che deve perseguire unicamente fi-	
nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È perciò tassativamente vietata la distribu-	
zione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di qualunque tipo e deno-	
minazione a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e compo-	
nenti degli organi sociali.	
In caso di scioglimento e/o estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo deve essere	
devoluto a pena di nullità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del	
D.lgs. n. 117 del 2017, fatta salva diversa destinazione di legge, ad altri enti del III Settore,	
secondo i criteri di cui all'art. 9 del citato Codice del Terzo Settore.	
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione	
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle rendite del patrimonio e,	
ove necessario, delle somme facenti parte del patrimonio e delle somme che derivano da	
alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, da atti di liberalità o da raccolte di fondi.	
I beneficiari delle somme erogate dalla Fondazione per il raggiungimento dello scopo	

vengono determinati dal Consiglio Direttivo.	
Le rendite maturate entreranno a far parte del patrimonio e potranno essere erogate an-	
che per l'intero importo, con le limitazioni e le modalità contenute nel presente articolo.	
TITOLO III	
ORGANI DELLA FONDAZIONE	
Articolo 6 - Organi della Fondazione	
Sono organi della Fondazione:	
- Il Presidente onorario.	
- Il Consiglio Direttivo.	
 - Il Presidente della Fondazione.	
- II Vice - Presidente.	
- II Tesoriere.	
- II Segretario.	
- L'Organo di controllo e il Revisore legale.	
TITOLO IV	
PRESIDENTE ONORARIO	
Articolo 7 - Il Presidente Onorario	
Al Vescovo pro-tempore della Diocesi di Cassano all'Jonio è attribuita la carica di Presi-	
 dente Onorario della Fondazione.	
 Il Presidente Onorario, che costituisce una figura emblematica della Fondazione per l'auto-	
revolezza che esprime e per la istanza di ordine morale che rappresenta, non è chiamato	
ad assolvere compiti operativi.	
TITOLO V	
AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA	
Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo	

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) a 9 (nove)	
membri di cui il Presidente e tutti i Consiglieri sono nominati dal Vescovo pro tempore del-	
la Diocesi di Cassano all'Jonio.	
Il Consiglio Direttivo, nomina al suo interno un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segre-	
tario.	
I membri del Consiglio Direttivo devono possedere i requisiti di onorabilità e professiona-	
lità di cui al decreto 6 agosto 1996 Ministro del Tesoro.	
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per anni tre ed in ogni caso fino all'in-	
tegrale costituzione del nuovo Consiglio Direttivo.	
Essi sono rieleggibili anche per più mandati consecutivi.	
Qualora, per qualsiasi causa, prima della scadenza del mandato, vengano a mancare uno	
o più membri del Consiglio Direttivo, il Vescovo pro-tempore della Diocesi di Cassano al-	
l'Jonio provvederà alla loro sostituzione, entro tre mesi dalla vacatio.	
I membri così nominati dureranno in carica sino alla scadenza del mandato degli altri	
membri.	
I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività in modo assolutamente gra-	
tuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria	
della Fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente	
statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità della	
Fondazione.	
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa anche il Presidente onorario con voto consul-	
tivo.	
Al Consiglio Direttivo spettano i compiti di:	
- redigere ed approvare nei termini di legge il conto preventivo dell'anno successivo ed il	

conto consuntivo dell'anno precedente;	
 - esercitare tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la ge-	
stione delle entrate ordinarie e straordinarie;	
- predisporre i programmi dell'attività e curarne l'attuazione, tenendo conto delle indicazioni	
di merito e di metodo eventualmente suggerite dal Comitato Onorario;	
- delegare i propri poteri ad uno o più consiglieri per singoli atti e/o attività;	
- tenere eventuali rapporti di deposito presso istituti di credito o enti similari;	
- deliberare sull'instaurazione di eventuali rapporti di lavoro dipendente;	
- deliberare sull'instaurazione di eventuali rapporti di collaborazione di varia natura (ammi-	
nistrativa, legale, etc.) sui termini del loro svolgimento, determinando l'erogazione del	
compenso dovuto;	
 - deliberare sulle spese per la gestione ed il potenziamento dell'attività, sulla richiesta e	
l'accettazione di eventuali contributi;	
- deliberare su ogni altra questione inerente all'attività sociale;	
- formulare il regolamento interno ed il codice comportamentale per il funzionamento dei	
Centri di Ascolto;	
 Il Consiglio Direttivo provvede ad investire le somme che perverranno a qualsiasi titolo al-	
la Fondazione nel modo che riterrà maggiormente redditizio e sicuro, nonché alla gestione	
delle rendite prodotte dal patrimonio. Tale gestione sarà comunque finalizzata al persegui-	
mento degli scopi della Fondazione.	
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, almeno due volte l'anno e comunque ogni	
qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi	
membri con l'indicazione degli argomenti da trattare.	
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato tramite fax, raccomanda-	
ta, mail, almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, salvi i casi di	

urgenza, nei quali potrà essere convocato con qualsiasi mezzo idoneo, anche 24 (venti-	
quattro) ore prima.	
 L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice	
Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Il Consiglio Direttivo è vali-	
damente costituito se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.	
Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi e deliberare anche in collegamento audio/video, attra-	
verso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizio-	
ne che:	
- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; il regolare	
svolgimento dell'adunanza; constatare e comunicare il risultato delle votazioni;	
- sia consentito al segretario, chiamato a redigere il verbale, di percepire adeguatamente	
gli eventi e gli interventi, oggetto di verbalizzazione;	
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea	
sugli argomenti all'ordine del giorno, secondo le modalità stabilite dal Presidente, o chi da	
questi delegato.	
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.	
I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere raccolti in ordine crono-	
logico e devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario o	
da chi ne fa le veci.	
 Il Consiglio Direttivo s'impegna a mantenere il segreto professionale sulle persone assi-	
stite anche quando scade il mandato.	
Articolo 9 - II Presidente	
Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Vescovo pro tempore della Diocesi di	
Cassano all'Jonio.	

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.	
Il Presidente:	
- dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile;	
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo proponendo le materie da trattare nelle rispetti-	
ve adunanze, adotta, in caso d'urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più	
breve tempo possibile al Consiglio Direttivo;	
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;	
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;	
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;	
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tuto-	
rie;	
- delega, in caso di assenza o impedimento, i suoi poteri al Vicepresidente.	
Articolo 10 - Il Vice Presidente	
Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo, esercita le funzioni a lui eventualmente	
delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza e/o dimissioni.	
Articolo 11 - II Tesoriere	
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:	
- collaborare con il Presidente nella gestione dei fondi e dei depositi della Fondazione, in	
attuazione delle deliberazioni e degli orientamenti del Consiglio Direttivo e degli organismi	
statuari, nonché nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto. A tal fine, il teso-	
riere potrà operare sui rapporti bancari intrattenuti dalla Fondazione, a firma congiunta con	
il Presidente;	
- amministrare il patrimonio della Fondazione Antiusura ed i contributi ad essa comunque	
proveniente, secondo le direttive del Consiglio Direttivo;	
- presentare il piano di copertura del programma annuale ed il bilancio preventivo e con-	
	ļ

suntivo;	
- curare la tenuta dei libri contabili;	
- curare la custodia dei beni.	
Articolo 12 - II Segretario	
Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:	
- assistere alle riunioni degli organi e curare la redazione dei verbali;	
- collaborare con l'ufficio di Presidenza per il regolare svolgimento delle attività.	
TITOLO VI	
ESERCIZIO	
Articolo 13 - ESERCIZIO	
L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1°(primo)gennaio e termina il 31 (trentu-	
no) dicembre di ciascun anno.	
Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre, entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno, il bi-	
lancio consuntivo dell'esercizio precedente, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 117 del	
2017 ed entro il 30 (trenta) ottobre di ciascun anno quello preventivo per il successivo e-	
sercizio.	
La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal	
rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazio-	
ne di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale del-	
l'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.	
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono inferiori a euro	
220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), il bilancio può essere redatto come ren-	
diconto per cassa.	
Esso viene redatto secondo la modulistica definita con Decreto del Ministero del Lavoro e	
delle Politiche Sociali e va depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	

(R.U.N.T.S.).	
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate	
superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art.	
14 D.lgs. n. 117 del 2017.	
Se il complesso di ricavi, rendite, proventi, entrate è superiore a euro 100.000,00, devono	
essere pubblicati sul sito internet emolumenti, ricavi, compensi e corrispettivi attribuiti ad	
amministratori, controllori, dirigenti e associati.	
Ai sensi dell'articolo 39 del D.lgs. n. 117/2017, il bilancio deve contenere l'elenco e gli im-	
porti delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei	
beneficiari diversi dalle persone fisiche.	
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione co-	
munque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la	
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favo-	
re di organizzazioni di altri Enti del II settore (E.T.S.) che per legge, statuto o regolamento	
abbiano fini analoghi a quelli della Fondazione.	
La Fondazione, oltre agli adempimenti di cui sopra collegati al bilancio, deve tenere:	
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo e dei revisori;	
- il registro dei volontari.	
TITOLO VII	
CONTROLLO DEI CONTI	
Articolo 14 - ORGANO DI CONTROLLO.	
Il Vescovo protempore della Diocesi di Cassano all'Jonio nomina un organo di controllo,	
anche monocratico.	
Nel caso di organo di controllo collegiale, esso deve essere composto da tre membri ef-	

fettivi e di due supplenti. Inoltre, i membri del Collegio nominano al loro interno un Presi-	
dente.	
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti	
dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo	
2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti	
devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei componenti	
supplenti.	
Compiti dell'organo di controllo sono: vigilare sulla osservanza della legge, dello statuto e	
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle norme del	
D.lgs. 08/06/2001 n. 231, se applicabili, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, am-	
ministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercitare il monitoraggio sul-	
l'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo	
agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attestare che il bilancio sociale è stato	
redatto secondo le linee guida dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Nel bilancio socia-	
le si deve dare atto degli esiti di tale monitoraggio.	
L'organo di controllo può procedere in ogni momento, anche a mezzo di un solo compo-	
nente ad ispezioni e controlli chiedendo a tal fine al Consiglio Direttivo notizie sull'anda-	
mento gestionale della Fondazione.	
Il controllore o i controllori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deli-	
berazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione	
per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.	
Il controllore o i controllori sono, in ogni caso, rieleggibili.	
L'organo di controllo svolge, altresì, le funzioni di organo di controllo ai sensi dell'art. 11,	
comma 2, lettera c}, del D.M.	
n. 176/2014.	

Articolo 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
Qualora ricorrano le condizioni previste dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la Fonda-	
zione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti	
nell'apposito registro.	
TITOLO VIII	
VOLONTARI E DIPENDENTI - CENTRI ASCOLTO	
Articolo 16 - VOLONTARI E DIPENDENTI	
Nello svolgimento delle sue attività la Fondazione si avvale in modo prevalente dell'opera	
di volontari che vengono iscritti in un apposito registro.	
I volontari collaborano con la Fondazione in modo disinteressato e senza fini di lucro,	
neanche indiretti, unicamente per fini di solidarietà.	
Sono riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per	
l'attività prestata.	
In ogni caso sono vietati rimborsi di tipo forfettario.	
Qualora non sia possibile avvalersi di volontari per ricoprire le cariche sociali la	
Fondazione potrà far ricorso a professionisti la cui retribuzione dovrà conformarsi a quanto	
previsto dall'art. 8 lettera b) del Codice del Terzo Settore.	
I componenti degli Organi della Fondazione di regola debbono essere volontari umana-	
mente e professionalmente preparati e sono sottoposti a quanto previsto dall'articolo 17,	
comma 2, del Codice del Terzo Settore.	
Tutti i volontari di cui la Fondazione si avvale devono essere assicurati da quest'ultima, ai	
sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017 contro gli infortuni e le malattie connessi allo svol-	
gimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.	
Oltre che di volontari, la Fondazione può avvalersi anche di lavoratori dipendenti nel nume-	
ro necessario al suo funzionamento. Essi dovranno essere inquadrati e ricevere un tratta-	

mento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai rispettivi contratti collettivi	
come previsto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.	
Articolo 17 - Centri di Ascolto	
I soggetti beneficiari del servizio offerto dalla Fondazione, di cui all'art. 4 punto 2 del pre-	
sente statuto, sia in via preventiva che per accompagnamento nei casi di intervento suc-	
cessivo, sono gestiti dai Centri di Ascolto, costituiti su iniziativa della Fondazione.	
I Centri di Ascolto curano l'istruttoria dei casi da sottoporre al Consiglio Direttivo per even-	
tuali interventi della Fondazione, secondo le normative vigenti, in materia di prevenzione al	
fenomeno dell'usura e dallo Statuto.	
La Fondazione svolge azione di tutoraggio dei Centri di Ascolto, anche al fine di supportar-	
ne l'attività con l'intervento - sia singolarmente che in team - degli esperti che collaborano,	
ed organizza l'erogazione di corsi formativi per gli operatori, al fine di conseguire la pro-	
gressiva crescita dello standard qualitativo del servizio.	
Le attività dei Centri di Ascolto devono essere esplicate secondo una metodologia e con-	
formemente a regole omogenee, sancite nel regolamento interno e nel codice comporta-	
mentale redatti ed adottati dal Consiglio Direttivo.	
Le proposte conclusive dell'istruttoria dei casi curata dai Centri di Ascolto saranno inoltrate	
al Consiglio Direttivo, che assumerà le decisioni conseguenti, disponendo, ove ne ricorra	
la necessità, supplementi di istruttoria e/o integrazioni di documentazione.	
 TITOLO IX	
ESTINZIONE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE	
Articolo 18 - ESTINZIONE - SCIOGLIMENTO	
 La Fondazione si estingue per le cause previste dall'art. 27 c.c. e dal Codice del Terzo Set-	
tore.	
Ai sensi dell'art. 49 del suddetto Codice, la causa di estinzione o scioglimento dell'asso-	

ciazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
(RUNTS).	
In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il	
suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia Sociale, il tutto ai	
sensi delle vigenti leggi.	
Articolo 19 - LIQUIDAZIONE	
Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla li-	
quidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 Disposizioni per l'attuazione del codice	
civile.	
TITOLO X	
RINVIO	
Articolo 20	
Per tutto quanto non regolato da questo atto si fa rinvio alla normativa vigente in materia.	
F.to: Francesco Savino, Roberto Enrico Barletta, Ombretta Propato, Stefano Prisco, Giu-	
seppe Giovanni Esposito, E.Claudio Cristofaro, sigillo	

Copia su supporto informatico conforme al documento originale cartaceo ai sensi	
dell'art.22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs.82/2005	